

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
di Toscana"
UNIAT Toscana aps

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale - denominata: UNIAT Toscana aps (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio Toscana) - con sede in Firenze via Vittorio Corcos n. 15 e svolge la sua attività nell'ambito della regione Toscana. D'ora in avanti "UNIAT Toscana aps".

L'Uniat Toscana aps è una Associazione di cittadini per la tutela della casa, della locazione immobiliare, dell'ambiente, del territorio urbano e rurale, con particolare riguardo ai cittadini assegnatari di immobili residenziali pubblici e di enti privati anche al fine di riaffermare il diritto alla casa.

L'associazione opera secondo le disposizioni previste dal DLGS 117/2017 Codice del Terzo Settore (cts).

Art. 2

Finalità – scopi

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore degli associati loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLGS n. 117/2017 sono le seguenti: lettera E, F, H, I, Q, U, V, W, Z.

L'Associazione è indipendente da qualsiasi forma di governo, di confessioni e di partiti politici. Non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e svolge attività di promozione e utilità sociale, volta a tutelare il diritto alla casa per tutti i cittadini e a migliorare la tutela dell'ambiente e del territorio sia in ambito urbano sia rurale.

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione persegue politiche di cittadinanza attiva nel campo dell'abitare, della difesa e fruizione dell'ambiente e dei parchi, nell'armonico e compatibile sviluppo del territorio.

L'associazione organizza, associa e aiuta i cittadini aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio pubblico (assegnatari), ne difende i diritti e invita al rispetto dei doveri.

Gli scopi principali che l'associazione intende perseguire sono:

- la politica dell'edilizia residenziale pubblica e la sua evoluzione qualitativa e quantitativa, finalizzata all'allargamento del mercato degli affitti a canone sociale ed ad una politica di emersione delle rendite sommerse nel mercato privato attraverso il canone concordato collegando reciprocità di convenienze fiscali (proprietari-inquilini) e quindi ad una generale calmierazione degli affitti;

- le politiche per la trasparenza dei redditi e l'accertamento dell'effettività del tenore di vita personale e familiare per i richiedenti alloggi pubblici e degli attuali occupanti, anche abusivi;
- la difesa globalmente degli interessi degli inquilini sia degli alloggi pubblici che privati;
- l'assistenza, la difesa e la tutela dei cittadini piccoli proprietari dell'abitazione in cui vivono e di altre;
- le politiche ed azioni tese alla protezione e alla conservazione dell'ambiente, favorire uno sviluppo sostenibile ed eco compatibile con i sistemi urbani ed il recupero di territori degradati anche a causa dello scorretto sviluppo urbanistico;
- la promozione dell'edilizia eco bio compatibile contestualmente al razionale sfruttamento del territorio e dell'impatto ambientale;
- l'assunzione e/o il concorso ad iniziative volte a tutelare interessi larghi e diffusi tra i cittadini;
- la partecipazione ad Associazioni e Organismi territoriali aventi medesime finalità dell'Associazione;
- il compimento di ogni altra attività necessaria per il raggiungimento degli scopi istituzionali nelle forme ritenute idonee dall'Associazione.

Per il conseguimento sul territorio delle finalità degli scopi sociali e statutari, l'Associazione si avvale degli organismi previsti dal presente Statuto e di ogni altro mezzo consentito dalla legge.

Art. 3

Attività

A tal fine svolgerà le seguenti: attività e servizi :

- a) garantire il patrocinio e l'assistenza sui problemi della casa a tutti i cittadini con particolare riguardo a:
 - promuovere politiche ed interventi volti a sviluppare la sostenibilità ambientale delle aree urbane e la vivibilità territoriale da parte di gruppi specifici quali ad esempio giovani ed anziani, anche favorendo la creazione di spazi di libera fruizione e solidarietà condivisa in un corretto rapporto tra L'uomo ed il costruito;
 - categorie svantaggiate quali:
 - o invalidi fisici, psichici e sensoriali;
 - o ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
 - o detenuti ex ristretti ammessi al lavoro, soggetti dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
 - o soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate e/o a rischio di esclusione sociale;
 - o minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
 - o studenti e giovani;
 - o lavoratori migranti;
 - o famiglie monoparentali;
 - o categorie protette quali invalidi militari di guerra, invalidi per servizio e del lavoro, orfani e vedove di caduti sul lavoro, invalidi civili, non vedenti;
- b) promuovere l'accesso e la fruibilità della casa nelle sue diverse forme di godimento: affitto, assegnazione pubblica, proprietà, cooperazione;

- c) tutelare il diritto ad una corretta locazione degli immobili ad uso abitativo, commerciale, professionale;
- d) rappresentare tutte le istanze dei cittadini nelle apposite sedi istituzionali relative alla qualità dell'abitare con particolare riferimento alla residenzialità;
- e) la partecipazione a bandi ad evidenza pubblica indetti dai vari Enti insistenti sul territorio, al fine di svolgere l'attività necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali che l'Associazione ha interesse a realizzare;
- f) sostenere lo sviluppo della bilateralità con le controparti dell'Associazione, favorire il confronto e l'arbitrato con gli utenti e promuovere la conciliazione come strumento di composizione delle controversie;
- g) organizzare direttamente o indirettamente la presa in carico e la gestione di beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata;
- h) promuovere politiche di facilitazione alla locazione immobiliare a favore degli studenti fuori sede;
- i) promuovere iniziative per incrementare il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica destinata alla locazione;
- l) Fornire ai propri iscritti, e in generale ai cittadini, informazione, assistenza tecnica e legale;
- m) istituire e promuovere corsi di studio e formazione anche professionale rivolti agli operatori in materia di casa, ambiente e territorio;
- n) promuovere e coordinare la costituzione di rappresentanze territoriali per lo svolgimento delle attività statutarie;
- o) promuovere l'esigibilità dei diritti costituzionali concernenti l'eguaglianza di dignità e di pari opportunità e l'avversione contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche o di altra causa, siano in condizione o in procinto di marginalità sociale;
- p) costituire una rete di assistenza servizi e informazione ai cittadini attraverso la partecipazione ad attività e progetti di volontariato impiegando la risorsa sociale – volontario, per ampliare, migliorare e qualificare la rete, anche attraverso una presenza su rete telematica;
- q) elaborare studi e ricerche volte ad individuare le migliori possibilità per garantire il diritto alla casa, l'ambiente e territorio e la lotta alla povertà;
- r) organizzare incontri, seminari, convegni, dibattiti sui problemi della casa, ambiente e territorio e gli ambiti del Benessere Equo Sostenibile finalizzate anche all'elaborazione di proposte da inoltrare all'UNIAT APS Nazionale e agli organismi territoriali. Patrocinare, organizzare, nonché editare ogni tipo di pubblicazione ed ogni genere di attività di divulgazione ivi comprese quelle televisive e radiofoniche con riferimento specifico a tutte le problematiche connesse con i propri fini istituzionali;
- s) rappresentare le istanze degli associati nei confronti dei pubblici poteri, della Pubblica Amministrazione, della piccola e della grande proprietà immobiliare, sia pubblica che privata appartenenti alla propria Regione;
- t) tutte le altre attività e servizi previste dallo Statuto Nazionale.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà effettuare qualsiasi atto e operazione economica, mobiliare e immobiliare, finanziaria o bancaria. Potrà altresì promuovere e partecipare alla nascita e al sostegno di altre associazioni aventi scopi e finalità analoghe. Per tutte le attività

sopra descritte e promosse nel territorio, ne risponde legalmente solo ed esclusivamente la Uniat aps Toscana.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- 1) beni mobili;
- 2) beni immobili acquistati dall'Associazione;
- 3) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Rendiconto/Bilancio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) le quote d'iscrizione, la cui entità viene definita come da art.6;
- 2) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità;
- 3) sottoscrizioni volontarie;
- 4) versamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dell'Unione Europea, degli organismi internazionali e di ogni ente pubblico o privato, italiano o straniero, erogati in dipendenza dell'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini e degli scopi istituzionali;
- 5) contributi e oblazioni provenienti da terzi anche in dipendenza della assistenza, consulenza e servizi erogati, di cui all'art.2 E 3 del presente Statuto;
- 6) prestazioni di servizi convenzionati;
- 7) proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 9) da ogni altro provento consentito dalla legge e approvato dalla Direzione Nazionale;
- 10) da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della DLGS 117/2017 (cts).

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le medesime finalità.

In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione, ricevuto prima il nulla osta della UNIAT aps Nazionale, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo dopo la liquidazione, a favore di organismi e associazioni aventi le medesime finalità.

Art.5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto/bilancio consuntivo e il rendiconto/bilancio preventivo sono predisposti e approvati secondo quanto previsto dall'art.9).

Art.6

Adesione all'UNIAT APS

L'adesione all'UNIAT APS avviene attraverso le Rappresentanze regionali nei modi previsti dal presente Statuto e comporta il diritto alla tessera dell'Associazione e l'obbligo del contestuale versamento della quota di iscrizione.

Il costo tessera nazionale è definito, su indicazione della Direzione Nazionale entro e non oltre un mese dalla scadenza dell'anno solare.

La tessera viene emessa dall'UNIAT APS Nazionale e non è consentito ad alcuna Rappresentanza territoriale di stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori.

Le modalità di iscrizione sono disciplinate attraverso il regolamento sul tesseramento approvato in sede di direzione nazionale in osservanza all'art. 23 del DLGS 117/2017 (cts).

Art.7

Diritti dei Soci

L'Associazione è costituita dagli iscritti, oltre che dai soggetti costituenti.

Sono costituenti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Possono far parte dell'UNIAT APS le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione, si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e sono in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione con le modalità stabilite dal precedente articolo 6 e nei termini definiti dalla Direzione Nazionale.

I soci iscritti all'Associazione partecipano senza limitazioni alla vita associativa. Tutti i soci possono essere eletti alle cariche associative ed esercitare il diritto di voto in modo libero e democratico a qualsiasi istanza o livello dell'Associazione.

Chi intende iscriversi all'UNIAT APS può farlo esclusivamente sottoscrivendo una scheda di adesione che dà diritto ad una tessera della Associazione che può essere trasmessa anche online e che viene stampata e distribuita esclusivamente dall'UNIAT APS nazionale.

I soci sono iscritti nell'elenco della regione in cui ha sede l'articolazione territoriale rappresentata e nella medesima regione esercitano, al pari degli altri iscritti, i diritti e sono sottoposti agli obblighi derivanti dallo Statuto.

Sono sostenitori le persone fisiche rappresentanti di Enti e Associazioni e le persone giuridiche e le Associazioni la cui richiesta di adesione alla UNIAT APS sia stata accolta dalla Direzione Nazionale.

L'ammissione all'Associazione dei soci sostenitori è deliberata dalla Direzione Nazionale su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

24/04/2016 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'iscrizione ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, i soci sono tenuti al versamento della quota stabilita dalla Direzione Nazionale, la quale rilascia una Tessera di Iscrizione, anche online, predisposta e distribuita esclusivamente dall'Associazione Nazionale.

L'iscrizione comporta per il socio il versamento della quota annuale e di eventuali altre contribuzioni richieste dall'Associazione per il godimento di servizi associativi aggiuntivi.

La quota associativa è intrasmissibile.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può, per il tramite del Presidente, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art.8

Doveri dei soci

Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli Organi sociali e all'espletamento dei compiti loro attribuiti dall'Associazione.

L'iscrizione cessa per disdetta, per morosità, per esclusione.

Può essere escluso l'iscritto che venga meno agli obblighi derivanti dal presente Statuto, che danneggi in qualsiasi modo gli interessi dell'Associazione, o che compia azioni incompatibili con i fini della medesima.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza dei presenti dalla Direzione Regionale.

Il Socio escluso può presentare ricorso alla Direzione Regionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione.

L'esclusione del socio per morosità è deliberata dalla Direzione Regionale su indicazione del responsabile territoriale competente.

La disdetta è consentita tramite comunicazione scritta da parte del Socio entro il 30 ottobre di ogni anno, in assenza di ciò l'iscrizione si rinnova automaticamente per il successivo anno solare.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9

Rendiconto/Bilancio consuntivo e Rendiconto/Bilancio preventivo

I documenti di Rendiconto/Bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il Rendiconto/Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'esercizio trascorso. Il Rendiconto/Bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio annuale successivo.

Il Rendiconto/Bilancio consuntivo e il Rendiconto/Bilancio preventivo sono predisposti dal Tesoriere e sono approvati dalla Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto. Nei casi in cui ricorrano i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 25 del DLGS 117/2017 i documenti di Bilancio/Rendiconto Consuntivo e Preventivo sono approvati dalla Direzione.

Essi sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della loro approvazione.

Il Rendiconto/Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Rendiconto/Bilancio preventivo deve essere approvato entro un mese dalla chiusura dell'esercizio antecedente a quello di riferimento.

I documenti di Rendiconto/Bilancio sia consuntivo che preventivo sono redatti ai sensi degli artt. 13-14 e 87 del DLGS 117/2017 saranno pubblicati annualmente sul sito dell'Associazione Regionale. In assenza del sito web la Associazione Regionale potrà inviare il Rendiconto/Bilancio via e-mail o posta ordinaria all'Associazione Nazionale. Il Bilancio Sociale sarà predisposto soltanto al superamento dei limiti fissati dall'art. 14 comma 1 del DLGS 117/2017.

Art. 10

Responsabilità dell'Associazione

Il Presidente dell'UNIAT APS Toscana risponde a qualsiasi titolo ragione o causa o in specie, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dalla struttura Regionale e periferiche o dalle persone che le rappresentano, nonché delle eventuali iniziative od attività poste da queste in essere lesive al nome ed all'immagine dell'Associazione, ovvero difforni dagli indirizzi, scopi ed obiettivi di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto. L'Associazione Regionale provvederà annualmente ad attivare l'assicurazione obbligatoria come previsto dall'art. 18 del DLGS 117/2017.

Art. 11

Articolazione organizzativa sul territorio

Le Associazioni regionali possono costituire, nella loro regione, sedi decentrate e nominare il coordinatore territoriale.

Le Associazioni Territoriali devono uniformarsi ai principi ed alle direttive dell'UNIAT APS Toscana e Nazionale e non possono compiere attività in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Compete alla Direzione Regionale la vigilanza sulle attività localmente svolte dalle articolazioni di rappresentanza territoriale e la verifica dei risultati conseguiti.

Art. 12

La Rappresentanza regionale

L'UNIAT APS Toscana rappresenta il primo e fondamentale livello dell'articolazione territoriale dell'UNIAT APS nazionale ed è costituito da tutti gli iscritti all'Associazione nell'ambito del territorio di competenza.

Sono emanazioni dell'UNIAT APS Toscana: le strutture territoriali, tra cui le sezioni comunali, intercomunali, le leghe, locali e sportelli di assistenza nelle quali si svolge l'attività associativa, assicurando il servizio e la presenza dell'UNIAT APS Toscana.

Esse devono conformarsi alle direttive della struttura regionale dell'UNIAT APS.

L'UNIAT APS Toscana rappresenta il primo livello di sintesi e tutela delle politiche a favore degli inquilini nell'ambito della casa, dell'ambiente e del territorio di competenza.

Concorre alla formazione delle politiche regionali e nazionali sulla casa, sull'ambiente e del territorio.

E' competente su tutte le materie disciplinate dai regolamenti regionali comunali e provinciali per la difesa e l'orientamento degli inquilini e per l'attuazione dei principi espressi nel presente statuto.

Promuove e diffonde la presenza dell'Associazione sul territorio attraverso attività e servizi assicurando a tutti gli iscritti le informazioni e gli strumenti volti a tutelare i cittadini.

Le articolazioni territoriali dell' UNIAT APS Toscana, anche al fine di armonizzare l'attività dell'Associazione nel territorio, hanno l'obbligo di coordinarsi, raccordarsi e relazionarsi con l'UNIAT APS Toscana.

Sono Organi della Rappresentanza Regionale:

- a) L'Assemblea Regionale
- b) La Direzione Regionale;
- c) Il Presidente Regionale;
- d) il Tesoriere Regionale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori; (almeno 1 revisore iscritto all'Albo)
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 13

L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta da tutti i soci residenti nella regione in regola con l'iscrizione. Agisce in conformità con le linee, gli indirizzi e le strategie prospettate dall'UNIAT APS Nazionale. E' convocata dal Presidente Regionale che ne fissa l'ordine del giorno, anche per via telematica. La convocazione dell'Assemblea regionale può avvenire con le seguenti modalità: per via informatica attraverso indirizzi di posta elettronica-email, PEC, posta ordinaria e avviso pubblico affisso nella bacheca presso la sede legale dell'Associazione.

Inoltre, l'Assemblea Regionale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente Regionale è tenuto a convocare l'Assemblea Regionale entro 15 giorni.

In caso di mancata convocazione da parte del Presidente Regionale, entro ulteriori 15 giorni l'Assemblea Regionale sarà convocata dalla Direzione Nazionale o dal suo Presidente.

L'assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta e in seconda, che deve seguire di almeno un'ora la prima, con i presenti e rappresentanti per delega, tranne che per decisioni che prevedano maggioranza diversa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti.

L'Assemblea regionale elegge a maggioranza dei presenti il Presidente, i componenti della Direzione Regionale, il Collegio dei Sindaci e Revisori contabili e il Collegio dei Probiviri.

Gli Organi eletti dall'Assemblea Regionale rimangono in carica per n. 4 anni e sono rieleggibili. Nel semestre precedente la scadenza, su indicazione del Presidente nazionale, è avviato l'iter di convocazione dell'Assemblea regionale per adempiere al rinnovo degli Organi statutari regionali.

Eventuale deroga ai termini stabiliti per il rinnovo degli Organi è rilasciata dal Presidente nazionale.

L'Assemblea regionale, nei casi in cui fosse troppo ampia per numero di associati (superiore a 500), può essere disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Direzione regionale e approvato dall'Assemblea: lettera A; il regolamento osserverà quanto disposto dall'art. 25 comma 2 del DLGS 117/2017.

Il regolamento dovrà garantire la democraticità partecipativa degli associati e le pari opportunità tra essi e stabilirà il numero dei seggi da attribuire in seno alla composizione della Direzione regionale. Il regolamento è allegato al presente Statuto con la lettera A.

Nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 25 del DLGS 117/2017, la Direzione regionale eleggerà il Presidente, il Collegio dei sindaci revisori, il Collegio dei probiviri ed approverà il Rendiconto/Bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Regionale in sede di convocazione straordinaria dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 21 Libro I° comma 3 del Codice Civile.

Inoltre, l'Assemblea Regionale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente regionale e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea straordinaria regionale sarà convocata entro 15 giorni in ambo i casi.

L'Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta e in seconda, che deve seguire di almeno un'ora la prima, con i presenti e rappresentanti per delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 14

La Direzione Regionale

La Direzione Regionale fissa le direttive di ordine generale ed attua le determinazioni e le decisioni dell'Assemblea Regionale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Nei casi in cui si verificassero le condizioni previste dalla lettera A dell'art. 13, ovvero la deroga prevista dal comma 2 art. 25 del DLGS 117/2017, la Direzione regionale applica il regolamento per la disciplina dei poteri statutari degli organismi, allegato lettera A dello Statuto.

La Direzione Regionale è composta da un minimo di 5 componenti e dovrà essere proporzionata al numero dei soci garantendo la rappresentanza per ogni territorio. Il regolamento allegato allo Statuto, lettera A, definisce il numero dei rappresentanti componenti la Direzione regionale.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Revisori.

La Direzione Regionale di norma si riunisce almeno due volte l'anno.

La convocazione dei componenti della Direzione Regionale deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione anche per via telematica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni della Direzione Regionale sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente Regionale.

La Direzione regionale è convocata dal Presidente regionale.

Art. 15

Funzioni spettanti alla Direzione Regionale

Spetta alla Direzione Regionale:

1. eleggere il Tesoriere regionale;
2. deliberare su tutti gli atti che impegnano il patrimonio dell'Associazione Regionale;
3. fissare le linee politiche e di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione Regionale, per l'attuazione dei rapporti con i cittadini, le organizzazioni Sindacali, le istituzioni statuali regionali, provinciali, le aree metropolitane ed i comuni;
4. adottare eventuali regolamenti di amministrazione dell'Associazione Regionale;

5. decidere la costituzione o la partecipazione a società e altri organismi funzionali alla realizzazione degli scopi sociali ricevuto il nulla osta favorevole dell'Associazione Nazionale;
6. compiere ogni altro atto di straordinaria amministrazione necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione Regionale;
7. promuovere l'esame dei problemi di carattere generale e particolare relativi alla casa, all'ambiente e al territorio e a quanto previsto all'art. 2 del presente Statuto;
8. assicurare la gestione dell'Associazione Regionale;
9. Informa per iscritto l'Associazione Nazionale in merito ai componenti in seno agli organismi sulle materie di cui all'art 2 e 3, nell'ambito regionale;
10. emanare provvedimenti disciplinari nei confronti delle strutture territoriali o dei soci inadempienti in tutto o in parte alle norme del presente statuto o con quelle del regolamento e/o con le linee politiche dell'UNIAT APS Nazionale. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione Regionale.

Art. 16

Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto dalla Assemblea Regionale. Nel caso in cui si verificassero i requisiti previsti dal comma 2 art. 25 DLGS 117/2017, è eletto dalla Direzione regionale.

Il Presidente Regionale è il legale rappresentante dell'Associazione.

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'Associazione Regionale;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea Regionale e la Direzione Regionale;
- c) firmare atti e documenti che comportano impegni per l'Associazione Regionale;
- d) assolvere ogni altra funzione relativa alla sua carica per lo sviluppo dell'Associazione Regionale;
- e) istituire e revocare sedi decentrate;

Il Presidente Regionale è legalmente responsabile di ogni decisione da lui assunta, o avallata, in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente Regionale, congiuntamente al Tesoriere Regionale, ha i poteri di firma sui c/c bancari intestati alla struttura Regionale. Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro socio.

Il Presidente Regionale nomina il coordinatore Territoriale e ratifica alla Direzione Regionale la costituzione delle Rappresentanze Territoriali dell'UNIAT APS

Il Presidente dispone eventuale Regolamento Amministrativo in linea con quanto predisposto dal Presidente Nazionale sul medesimo argomento.

Il Presidente Regionale convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 17

Il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere è eletto dalla Direzione regionale ed è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e della regolarità degli atti amministrativi. Predisporre il rendiconto consuntivo e il conto preventivo.

Congiuntamente al Presidente Regionale ha i poteri di firma sui c/c intestati alla struttura Regionale.

Art. 18

Il Collegio dei Sindaci Revisori Contabili – organo di controllo

Il Collegio dei Sindaci Revisori Contabili è nominato dalla Assemblea Regionale. Nel caso in cui si verificassero i requisiti previsti dal comma 2 art. 25 DLGS 117/2017, è eletto dalla Direzione regionale. E' composto da un minimo di uno ad un massimo di tre componenti effettivi e almeno un supplente. Spetta al Collegio dei Revisori Contabili:

- 1) verificare le scritture contabili;
- 2) esaminare i bilanci preventivo e consultivo;
- 3) redigere la relazione di Rendiconto/Bilancio.

Nella prima seduta successiva alla nomina, convocata e presieduta dal Sindaco più anziano, il Collegio dei Sindaci elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

Art. 19

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri si compone di 3 componenti effettivi e due supplenti nominati dalla Assemblea Regionale. Nel caso in cui si verificassero i requisiti previsti dal comma 2 art. 25 DLGS 117/2017, è eletto dalla Direzione regionale.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e sanzionatori emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento interno.

Art. 20

Attività di volontariato – volontari

L'associato volontario (art. 17 DGLS 117/2017) svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 21

Autonomia della rappresentanza giuridica e legale

L'UNIAT APS Nazionale e le UNIAT APS Regionali sono organismi giuridicamente, legalmente ed amministrativamente autonomi.

Di qualsiasi atto o fatto amministrativo, dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta ne rispondono i Presidenti Regionali, per il livello regionale e il Presidente Nazionale per l'Associazione Nazionale.

L'UNIAT APS Nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e/o causa delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente delle rappresentanze regionali, territoriali, periferiche e delle persone che le coordinano e le rappresentano a tutti i livelli.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UNIAT APS Nazionale a favore delle rappresentanze regionali e territoriali costituiscono una attività di assistenza propria dell'Associazione, senza assunzione alcuna di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

ART. 22

Scioglimento cessazione e estinzione dell'UNIAT APS regionale

L'eventuale scioglimento dell'Associazione Regionale può essere deciso dalla Assemblea Regionale come regolamentato dall'art. 13 del presente Statuto previo nulla osta favorevole della Direzione Nazionale dell'Uniat aps.

In caso di scioglimento ***cessazione e estinzione*** dell'Associazione Regionale, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto ad associazioni e/o organismi che perseguono le medesime finalità.

ART. 23

Disposizioni normative.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si rimanda al Codice del Terzo Settore (DLGS 117/2017) e al Codice Civile e successive normative di riferimento.

Regolamento attuativo del comma 2 art. 25 DLGS 117/2017 – deroga dei poteri elettivi dell'Assemblea dei soci a favore della Direzione Uniat aps Regionale.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'art 13 dello Statuto delle Uniat aps regionali esclusivamente nei casi in cui i soci regionali superino il n. di 500 associati. Il regolamento è approvato dall'Assemblea regionale dei soci delle Uniat aps regionali. Il regolamento garantisce le modalità di funzionamento degli Organi statutari dell'Associazione, la modalità di composizione degli Organi statutari, la democraticità partecipativa e rappresentativa, le pari opportunità tra i soci così come espressamente richiamato dal comma 2 art. 25 DLGS 117/2017.

Art.2

Componenti della Direzione regionale.

A norma dell'art 13 dello Statuto ne fanno parte di diritto il Presidente regionale dell'Associazione e un coordinatore territoriale, nominato dal Presidente, per ciascuna circoscrizione territoriale e fino a un massimo di 45 componenti eletti dalle Assemblee territoriali dei soci, in regola con l'iscrizione all'Associazione in rappresentanza degli stessi e in proporzione agli iscritti per ogni circoscrizione territoriale.

Art.3

Definizione dei territori regionali - Circoscrizioni.

Il territorio di competenza dell'Associazione UNIAT APS Toscana è suddiviso su base circoscrizionale coincidente con il territorio di competenza delle Province regionali. Ogni Circoscrizione elegge tra i propri soci i membri e i supplenti che comporranno la Direzione regionale in rappresentanza della platea degli iscritti e in proporzione al numero degli stessi. L'elezione dei membri della Direzione avviene in concomitanza temporale propedeutica all'elezione degli Organismi regionali.

Art.4

Formazione della Direzione regionale.

Il numero dei rappresentanti spettanti per ogni Circoscrizione in seno alla Direzione regionale è definito in base al numero dei soci ed in percentuale ad essi. Il Coordinatore territoriale è componente del seggio attribuito ad ogni circoscrizione.

Art. 5

Direzione regionale – Attribuzione dei seggi di rappresentanza – numero minimo e massimo dei componenti.

L'attribuzione dei singoli seggi di rappresentanza nella Direzione regionale è stabilito in base al numero dei soci e secondo il seguente schema di assegnazione:

- **Da 501 a 1500** soci da un minimo n. 5 ad un massimo di n. 25 componenti (più 2 componenti supplenti)
- **Da 501 a 2000** soci da un minimo n. 5 ad un massimo di n. 35 componenti (più 2 componenti supplenti)
- **Oltre i 2001** soci da un minimo n. 5 ad un massimo di n. 45 componenti (più 2 componenti supplenti)

Art 6

Modalità di convocazione dell'Assemblea regionale

L'Assemblea regionale a norma dell'art 13 dello Statuto è convocata dal Presidente regionale che ne fissa l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione dell'Assemblea regionale può avvenire con le seguenti modalità: per via informatica attraverso indirizzi di posta elettronica-email, PEC, posta ordinaria e avviso pubblico affisso nella bacheca presso la sede legale dell'Associazione.

La procedura di elezione dei rappresentanti componenti la Direzione regionale si svolge ogni 4 anni e coincide con le attività statutarie stabilite dall'art. 13 dello Statuto regionale.